FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione di Nicola Terra, si è riunito il giorno 7.3.2019 e ha assunto le seguenti decisioni: ""

(137) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRASSO ANTONINO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Igea Virtus Barcellona), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA - (nota n. 6378/373 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

II deferimento

La Procura Federale con atto datato 21.12.2018 ha deferito a questo Tribunale il sig. Antonino Grasso, nella qualità di Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND — Dipartimento Interregionale n. 159 del 04.06.2018, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2018/2019, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 13 luglio 2018 ore 18.00 della fideiussione di € 31.000,00; è stata altresì deferita la società ASD ai sensi dell'art. 4 Igea Virtus Barcellona ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS-FIGC stante l'inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D. del 20 luglio 2018, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della società della detta fideiussione.

II dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del sig. Antonino Grasso e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della società.

Per i deferiti è comparsa l'Avv. Rossella Schiavottiello, in sostituzione dell'Avv. Filippo Mazzù, la quale, richiamata la memoria difensiva del 26.11.2018 che era stata inviata alla Procura Federale dall'attuale Presidente della società Dr. Filippo Grillo, ha dedotto che alla data di scadenza del deposito della fideiussione non si era ancora insediata la nuova amministrazione della società e che quest'ultima si era trovata nell'impossibilità di rispettare il termine; ha precisato che alla data del 20 luglio 2018, non appena era stata formalizzata la

nomina del Presidente nella persona del Dr. Grillo, la società aveva provveduto a versare alla FIGC - LND a mezzo bonifico la complessiva somma di € 31.000,00 più € 500,00 quale quota del ricorso che aveva presentato al competente Dipartimento per l'accettazione in ritardo dell'avvenuto pagamento; ha concluso per l'immediato rigetto del deferimento, ovvero in subordine per il rinvio ad altra data del dibattimento per meglio illustrare la propria difesa.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, prevede che le società devono formalizzare entro il termine del 13.07.2018 ore 18.00, decorrente dal 9.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità *on-line*, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l'adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 luglio 2018.

Tuttavia il mancato rispetto del primo termine (13 luglio) comporta che la società è considerata comunque inadempiente e che l'inadempimento costituisce illecito disciplinare, tanto da essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la fideiussione di cui al punto A5 del CU n. 159 del 4 giugno 2018 LND, sicché la società va sanzionata per tale inadempimento con l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Per quel che concerne la posizione del Grasso, quale Presidente all'epoca dei fatti della società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione va ricercata nell'ambito dell'art. 19 CGS e può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento).

La tesi difensiva dei deferiti non può trovare accoglimento; il ritardo rispetto al termine di inoltro del documento recante la fideiussione prescinde dalla causa che lo ha provocato e costituisce di per sè l'illecito disciplinare, che impone l'adozione a carico dei deferiti delle sanzioni che sono state chieste.

II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Antonino Grasso, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla ASD Igea Virtus Barcellona l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

(150) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPITELLI LUCIANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SS TERAMO CALCIO SRL - (nota n. 6645/574 pf18-19 GP/GT/ag del 7.1.2019).

II deferimento

L'A.Di.Se. - Associazione Direttori Sportivi e Segretari - con esposto datato 06.12.2018 denunciava alla Procura Federale che il sig. Luciano Campitelli, Presidente della società Sportiva Teramo, al termine della gara valida per il Campionato di Serie C girone B Teramo - Renate del 1º.12.2018, terminata con il punteggio di 2 a 2, si era presentato nella sala stampa dello Stadio Gaetano Bonolis di Teramo e, a domanda di un giornalista, aveva rilasciato la seguente dichiarazione, riprodotta in video e che era risultata disponibile su di un sito web: "non tiro fuori l'allenatore e il direttore sportivo (...) la parte tecnica è sotto accusa al 95% perché fino ad adesso tutte le responsabilità tutte le colpe se le prende uno solo il presidente di una squadra di calcio che mette tanti di quei soldi per vedere questo schifo di questo livello e le colpe giustamente se le prende il presidente. Dopo di che se io oggi prendo l'allenatore o prendo il direttore e lo tolgo, leggi sbagliatissime, lo devo pagare lo stesso e quindi non è che tu oggi dici lo tolgo prendo un altro non lo pago sperando che sia meglio, no devi pagare l'uno e l'altro, quello che prendi non pensare che sia meglio di quello che togli perché io li chiamo bestie per me sono tutte di quel livello perché io li chiamerò così fin quando loro non vinceranno perché qui nel calcio conta una sola cosa il vincere".

Deduceva la denunciante che le suddette dichiarazioni apparivano palesemente spregiative dei doveri sanciti dall'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC e che era suo dovere evidenziarle, essendo essa preposta alla tutela dell'immagine dei dirigenti calcistici e della loro professionalità, che risultavano fortemente lese dal comportamento del Campitelli.

La Procura Federale, acquisiti il Dvd contenente le dichiarazioni del Campitelli e l'articolo pubblicato il 1°.12.2018 sul sito www.ekuonews.it che aveva riprodotto tali dichiarazioni, accertato che alle espressioni riportate dalla A.Di.Se. doveva essere aggiunta la frase "che facciamo schifo" e che, pertanto, risultava violato il precetto richiamato dalla stessa A.Di.Se., nonchè quello dell'art. 5 comma 1 CGS - FIGC, per avere il Campitelli espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della capacità professionale di calciatori, allenatore e direttore sportivo della società da lui stesso presieduta, dichiarazioni che egli non aveva smentito, con atto datato 07.01.2019 deferiva a questo Tribunale il sig. Luciano Campitelli, nella qualità, al quale contestava la violazione di entrambe le norme richiamate.

Veniva altresì deferita la società Sportiva Teramo Calcio Srl per violazione degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS - FIGC a motivo delle azioni e dei comportamenti disciplinarmente rilevanti ascritti al proprio legale rappresentante.

La memoria difensiva

Entrambi i deferiti hanno trasmesso a questo Tribunale la memoria difensiva, a firma del loro difensore Avv. Fabio Giotti, datata 24.02.2019, con la quale hanno eccepito l'inammissibilità e/o l'infondatezza del deferimento per violazione dell'art. 81 Codice Procedura Civile in relazione agli artt. 1 comma 2 CGS - FIGC e 2 comma 6 CGS - CONI; hanno dedotto, in relazione all'art. 81 CPC, che l'A.Di.Se. non aveva titolo di denunciare il fatto, essendo essa

sfornita del potere di rappresentanza di calciatori e allenatori, spettante ad altri organismi, che, nello specifico, non avevano mosso alcuna censura all'operato del Campitelli e della stessa società; hanno aggiunto che il direttore sportivo della società, a nome Sandro Federico, come da lui stesso dichiarato non aveva manifestato alcuna rimostranza nei confronti del Campitelli e che, in ogni caso, le dichiarazioni del Campitelli non costituivano lesione della reputazione personale e professionale di soggetti determinati in quanto si riferivano in generale alle prestazioni agonistiche della squadra; il Campitelli, peraltro, si era espresso nel suo gergo lessicale e che alle dichiarazioni che aveva reso, in particolare alle parole "bestie", "schifo di questo livello", aveva fatto seguire nell'immediatezza le parole "scusatemi l'espressione".

Hanno concluso in tesi per l'inammissibilità del deferimento e/o per il suo rigetto, con il conseguente loro proscioglimento; in ipotesi, per una sanzione minima, conforme a giustizia, equità e ragione.

II dibattimento

Alle riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Silvia Loche) e per i deferiti l'Avv. Fabio Giotti.

La Procura Federale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l'accoglimento, con le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) e l'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila) a carico del Campitelli, dell'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila) a carico della società.

L'Avv. Giotti si è riportato alla memoria difensiva, di cui ne ha verbalmente riprodotto i contenuti ed ha insistito per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Porre mente di evidenziare la memoria ai sensi dell'art. 32 ter comma 4 CGS - FIGC, con la quale il Campitelli aveva evidenziato che nessuno dei potenziali destinatari delle parole che egli aveva pronunciato nelle condizioni di tempo e di luogo che si sono riferite, si erano ritenuti offesi, tanto era vero che alcuni di loro avevano rilasciato dichiarazioni scritte, a mezzo delle quali avevano giudicato l'intervento del Presidente un semplice sfogo, privo di capacità lesiva; si trattava nello specifico delle dichiarazioni dell'allenatore Agenore Maurizi, del direttore sportivo Sandro Federico, del calciatore Ivan Speranza, capitano della squadra.

In tale contesto, è compito di questo Tribunale verificare se i fatti sottesi al deferimento siano suscettibili di comportare la violazione dell'art. 5 CGS - FIGC, cioè se le espressioni usate dal deferito in occasione della conferenza immediatamente successiva alla gara Teramo - Renate del 1°.12.2018 abbiano avuto la valenza di costituire lesione della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA, restringendosi il campo, per quel che qui interessa, alle sole persone.

È stato osservato che concretizza lesione "dell'onore o della reputazione della persona nell'ambito sportivo non soltanto l'attribuzione di fatti non veritieri o la specifica denigrazione del soggetto ma anche l'esercizio della critica che sia in grado di compromettere l'autorità o il prestigio del soggetto nei cui confronti essa viene rivolta o si manifesti in modi e forme tali da screditare la persona o l'associazione in ambienti ad essa estranei" (cfr. Codice di Giustizia

Sportiva FIGC, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pagg. 97 e ss. con riferimento a R. Caprioli, L'autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali, pag. 54).

Siffatti principi non appaiono applicabili al caso in esame.

Le espressioni del Campitelli non hanno nominativamente indicato le persone a cui esse apparivano riferirsi e le stesse persone, comunque identificabili attraverso le rispettive mansioni svolte all'interno della società, menzionate in forma generica dal Campitelli (il direttore sportivo, l'allenatore, i calciatori), hanno dichiarato per iscritto di non ritenersi lese nella loro reputazione, così contribuendo a scagionare il deferito dalla responsabilità che gli è stata ascritta.

Le stesse parole pronunciate dal deferito ("schifo di questo livello", "bestie") risultano ridimensionate dall'inciso "scusatemi l'espressione" usato dallo stesso nel contesto delle dichiarazioni, inciso perfettamente udibile nella riproduzione sonora delle dichiarazioni acquisita agli atti del procedimento.

Tanto basta per il rigetto del deferimento, ritenendosi assorbita ogni altra questione sollevata dalla difesa dei deferiti.

II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie dall'addebito entrambi i deferiti.

(151) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Akragas Città dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL — (nota n. 6909/216 pf18-19 GC/GP/ma dell'11.1.2019).

II deferimento

La Procura Federale, con atto datato 11 gennaio 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Silvio Alessi, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della SS Akragas Città dei Templi Srl, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lettera n del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico Lega Pro 2017/2018, pubblicato sul CU n. 113/A del 3 febbraio 2017, a motivo della mancata partecipazione del *responsabile dell'ufficio stampa* della società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla LCP, che si erano tenuti l'11 aprile, 15 maggio e l'11 giugno 2018.

Ha altresì deferito la SS Akragas Città dei Templi Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC a titolo di responsabilità diretta per la violazione contestata al proprio legale rappresentante.

Il fatto era stato denunciato alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi-organizzativi della FIGC con nota del 24 luglio 2018.

II dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Silvia Loche), la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di

inibizione a carico del sig. Silvio Alessi, ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila) a carico della SS Akragas Città dei Templi Srl.

I deferiti non si sono costituiti, né sono comparsi in udienza.

La decisione

Occorre premettere che il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 27 gennaio 2017, aveva deliberato di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, secondo il testo che era stato pubblicato, in uno a tale delibera, sul CU n. 113/A del 3 febbraio 2017.

La SS Akragas Città dei Templi Srl, con scritto del 26 giugno 2017 a firma del proprio legale rappresentante, si era obbligata ad effettuare gli adempimenti legati a tale Sistema; più in particolare e per quel che qui interessa, l'obbligo si era esteso alla partecipazione con le figure organizzative previste dal Sistema ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla FIGC o dalla LCP, secondo il programma approvato dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

Era accaduto che l'odierna deferita era risultata assente all'incontro dell'11 aprile 2018 e, senza mai addurre cause impeditive, aveva mancato di partecipare anche ai successivi incontri del 15 maggio e dell'11 giugno 2018, fissati per tutte quelle società, come l'attuale deferita, che non avevano partecipato all'incontro iniziale.

Veniva così a materializzarsi nel caso in esame l'illecito disciplinare previsto dal Sistema in caso di inosservanza, la cui sanzione, per la tipologia di inadempimento contestato alla società deferita, è pari alla somma di € 20.000,00 (pena edittale).

Si ravvisano gli estremi a carico dell'Alessi della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS per aver egli mancato di rispettare il formale impegno assunto con la dichiarazione a propria firma del 26 giugno 2017.

In quest'ottica il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Silvio Alessi, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SS Akragas Città dei Templi Srl l'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila).

(146) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISITI MAURIZIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA - (nota n. 6372/355 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

II deferimento

Con provvedimento del 21 dicembre 2018, il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Maurizio Misiti, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante p.t. della ASD Roccella per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 13 luglio 2017, ore

18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non avere adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

- la società ASD Roccella a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione da parte della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura Federale in data 11.09.2018.

Con la detta segnalazione la Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio dilettantistiche evidenziava alla Procura Federale il "Mancato rispetto del termine previsto dal C. U. n. 159 del 04.06.2018 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale Serie D – Stag. Sport. 18-19 da parte della società ASD Roccella"

Più in particolare la Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato che la società ASD Roccella non ha depositato entro il termine previsto la fidejussione in originale, come previsto dal punto A5) del detto Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.

Veniva regolarmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini in data 13.11.2018, senza che da parte degli interessati vi fosse il deposito di alcuna attività difensiva.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria veniva acquisito il Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale.

Il Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale prevede, espressamente, infatti, che "...l'inosservanza del termine perentorio del 13.07.2018 ore 18.00...anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00, per ciascun inadempimento".

Risultava, inoltre, che il sig. Maurizio Misiti, all'epoca dei fatti, ricoprisse la carica di Presidente e Legale Rappresentante p.t. della società ASD Roccella.

II dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale si è riportata integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Misiti, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Roccella, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Per l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie D — Stag. Sport. 18-19 era espressamente previsto che vi fosse la necessità del deposito della fidejussione in originale, come stabilito dal punto A5) del detto Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti — Dipartimento Interregionale.

Tale adempimento doveva essere posto in essere entro il termine perentorio del 13.07.2018 ore 18.00.

Lo stesso Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale prevedeva, espressamente, che "...l'inosservanza del termine perentorio del 13.07.2018 ore 18.00...anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l'ammenda di Euro 1.000,00, per ciascun inadempimento".

Erano, pertanto, da ritenersi ben noto sia l'adempimento da compiere, sia la necessità di provvedere al detto incombente al fine del corretto perfezionamento della domanda di iscrizione nel termine detto.

Nota era anche la circostanza che l'inosservanza del detto incombente fosse da considerarsi illecito disciplinare.

É risultato, inoltre, dimostrato che il sig. Maurizio Misiti, all'epoca dei fatti, ricoprisse la carica di Presidente – Legale Rappresentante p.t. della società ASD Roccella.

Egli non risultava avere depositato la richiesta fidejussione entro il termine fissato e neppure risultava dall'istruttoria che egli si fosse in qualche modo attivato od avesse adottato misure idonee per adempiere a detto incombente.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al sig. Maurizio Misiti, all'epoca dei fatti Presidente — Legale Rappresentante p.t. della società ASD Roccella ed alla stessa società con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

- Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Maurizio Misiti, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Roccella, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(148) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO — (nota n. 6462/29 pf18-19 GP/AA/mg del 27.12.2018).

II deferimento

Con provvedimento del 27 dicembre 2018 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Perrucci Giulio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non avere pagato al calciatore, sig. Andrea Loperfido, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. 249 del O5.04.2018, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione della pronuncia;

- la società SSD ARL Città Di Campobasso, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il calciatore Andrea Loperfido proponeva reclamo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, asserendo di avere diritto al pagamento da parte della società SSD ARL Città Di Campobasso dell'importo di € 900,00, relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, e chiedeva la condanna della detta società al pagamento della somma di Euro 900,00 non percepita.

La Commissione, ritenuta fondata la richiesta, condannava la società SSD ARL Città Di Campobasso al pagamento della somma di € 900,00 in favore del calciatore sig. Andrea Loperfido.

La decisione veniva pubblicata con C.U. 249 del 05.04.2018 (prot. n. 108/CAE).

La detta decisione veniva notificata a mezzo pec alla società SSD ARL Città Di Campobasso in data 05.04.2018.

Avverso la detta decisione non veniva proposta impugnazione.

Nonostante ciò la società SSD ARL Città Di Campobasso non provvedeva affatto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione sopra indicata entro i termini previsti dalla normativa federale.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- decisione della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti prot. 108/CAE, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 249 del 05.04.2018, relativa al calciatore Andrea Loperfido, comunicata alla società SSD ARL Città Di Campobasso nella stessa data mediante pec e non impugnata;
- nota di segnalazione del Dipartimento Interregionale L.N.D., del 17.05.2018 pervenuta alla Procura Federale in data 17.05.2018;
- organigramma delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 della società SSD ARL Città Di Campobasso.

II dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Perrucci Giulio, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società SSD ARL Città Di Campobasso, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Per i deferiti sono comparsi i difensori, i quali hanno esposto una serie di considerazioni a difesa dei propri assistiti, concludendo per il proscioglimento degli stessi da ogni addebito o in subordine l'irrogazione di una sanzione lieve, tenendo conto dell'importo minimo delle somme da pagare al calciatore e dell'applicazione dell'istituto della continuazione, rispetto ad altra decisione con violazioni identiche per gli stessi deferiti.

I motivi della decisione

Si rileva che la Procura Federale ha acquisito documentazione idonea alla ricostruzione dei fatti che hanno originato il procedimento.

É stato, così, dimostrato l'inadempimento della società SSD ARL Città Di Campobasso, in quanto il ricorso contro la stessa, dinanzi alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha portato alla condanna al pagamento della somma di € 900,00 in favore del calciatore Andrea Loperfido.

Risulta dimostrato che la SSD ARL Città Di Campobasso abbia avuto notizia della detta decisione ed è, inoltre, dimostrato che il sig. Perrucci Giulio, all'epoca dei fatti, ricoprisse la carica di Amministratore Unico – Legale Rappresentante p.t. della società.

Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento i rilievi mossi dai difensori dei deferiti, i quali hanno evidenziato che la nuova compagine societaria ha successivamente, ma tardivamente provveduto al pagamento di quanto dovuto al calciatore Andrea Loperfido. Si rileva altresì che non può essere applicato l'istituto della continuazione, in quanto non pertinente alla fattispecie ed alla normativa in esame.

A seguito dell'attività istruttoria sopra riportata, risultano, pertanto, confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al sig. Perrucci Giulio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico — Legale Rappresentante p.t. della società SSD ARL Città Di Campobasso ed alla società SSD ARL Città Di Campobasso con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

- Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Perrucci Giulio, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società SSD ARL Città Di Campobasso, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

(152) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 6889/193 pf18-19 GC/GP/ma dell'11.1.2019).

II deferimento

Con provvedimento del 11 gennaio 2018, il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Gaetano Cutrufo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico — Legale Rappresentante p.t. della società Siracusa Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1) lett. i), del Titolo III — Criteri Sportivi e Organizzativi — del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017, per non avere fatto partecipare un proprio rappresentante all'incontro, articolato in due sessioni, sul tema della tutela della salute e

della lotta al doping, organizzato dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico il 27.03.2018;

- la società Siracusa Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Come ritualmente previsto la società Siracusa Calcio Srl aveva reso la "dichiarazione di impegno" del 21.06.2017, prevista al punto 1) lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017.

Era da ritenersi come rientrante in tale impegno la partecipazione di un proprio rappresentante all'incontro, articolato in due sessioni, sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico il 27.03.2018.

L'ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018 prevedeva espressamente che:<<...l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), e n) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00>>.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti vari documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- segnalazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 24.07.2018 e relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in data 27.07.2018;
- dichiarazione di impegno della società Siracusa Calcio Srl del 21.06.2017;
- fogli di censimento ss. ss. 2017/2018 e 2018/2019 della società Siracusa Calcio Srl.

Veniva notificata la comunicazione di conclusione delle indagini del 13.11.2018 alla società a mezzo pec (consegnata il 13.11.2018) ed al sig. Gaetano Cutrufo il 12.12.2018).

La società faceva pervenire una memoria difensiva.

Le memorie difensive

La società Siracusa Calcio Srl prima del dibattimento faceva pervenire una memoria difensiva (datata 04.03.2019).

In tale memoria ripercorreva le difese già presentate nel precedente scritto difensivo ed aggiungeva una ulteriore considerazione.

Osservava che dagli stessi argomenti da trattarsi nel corso dell'incontro presso il Centro Tecnico di Coverciano si poteva evincere che era evidentemente richiesta la presenza del Medico Sociale.

Evidenziava, infatti, che gli argomenti da affrontarsi erano: "L'utilizzo delle macchine isoinerziali negli sport di squadra: dall'esperienza alla ricerca scientifica"; "La valutazione cardiologica del calciatore professionista alla luce delle attuali conoscenze e delle nuove metodiche diagnostiche"; "Linee guida per le vaccinazioni di atleti professionisti".

Da ciò, secondo la difesa, si ricavava il fatto che una volta impossibilitato per causa di forza maggiore il Medico Sociale, sarebbe, comunque, stata inutile (oltre che impossibile) la partecipazione di un'altra persona non qualificata.

II dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Silvia Loche), la quale si è riportata integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per il sig. Gaetano Cutrufo;
- ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) nei confronti della società Siracusa Calcio Srl. Per la società Siracusa Calcio Srl è comparso l'Avv. Luigi Carlutti, in sostituzione dell'Avv. Mattia Grassani, il quale ha esposto una serie di considerazioni a difesa della propria assistita, si è riportato integralmente alla memoria difensiva ritualmente depositata, concludendo per il proscioglimento della stessa da ogni addebito.

I motivi della decisione

É stata acquisita dalla Procura Federale documentazione idonea alla ricostruzione dei fatti che hanno originato il procedimento.

La società Siracusa Calcio Srl, come previsto, aveva reso "dichiarazione di impegno" per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017.

Vi era per la società l'obbligo di far partecipare un proprio rappresentante all'incontro, articolato in due sessioni, sul tema della tutela della salute e della lotta al doping, organizzato dalla FIGC di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico il 27.03.2018 presso il Centro Tecnico di Coverciano.

L'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione detta costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, dalla normativa vigente con la sanzione minima edittale dell'ammenda non inferiore ad euro 20.000.00.

La società Siracusa Calcio Srl, faceva pervenire alla Procura Federale delle memorie nelle quali si evidenziava quanto seque:

- la società, con l'allora Legale Rappresentante sig. Gaetano Cutrufo, aveva designato per la partecipazione a tale incontro il Medico Sociale del Club, vale a dire il Dott. M. Caldarella;
- il Dott. M. Caldarella, si sottoponeva a visita oculistica e gli veniva diagnosticato (con certificato della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa "Ambulatorio di Oculistica" in data 27.03.2018) un episodio di "amaurosi transitoria"; Si osserva che la data del certificato è la stessa nella quale avrebbe dovuto partecipare all'incontro presso il Centro Tecnico di Coverciano;
- lo stesso giorno (il 27.3.2018) veniva inviato dalla società Siracusa Calcio Srl, a mezzo pec, il certificato medico detto alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi;
- nelle memorie difensive si sostiene, pertanto, che si è verificata una "causa di forza maggiore" che ha impedito al medico sociale siracusano di prendere parte all'incontro.

La Procura Federale, nel corpo del deferimento, sostiene, invece, che le tesi difensive della società non siano meritevoli di considerazione perché la norma invocata prevede la partecipazione all'incontro di "un rappresentante" senza specificarne la qualifica, e che

"l'impegno sottoscritto dall'allora legale rappresentante in data 21.06.2017 non recava alcuna indicazione specifica di chi fosse delegato a presenziare all'incontro".

Le ragioni espresse dai deferiti nella memoria difensiva non si fondano su una logica condivisibile; in effetti si rileva che la norma preveda la partecipazione all'incontro, da parte di un qualsiasi rappresentante, e non necessariamente del medico sociale del club. Nel caso di specie, nessun rappresentante ha partecipato all'incontro del 27.3.2018, e da ciò consegue la violazione della normativa vigente da parte dei deferiti.

A seguito dell'attività istruttoria sopra riportata, risultano, pertanto, confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al sig. Gaetano Cutrufo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico – Legale Rappresentante p.t. della società Siracusa Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1) lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 113/A del 03.02.2017 con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate dal Siracusa Calcio Srl che deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gaetano Cutrufo giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della società Siracusa Calcio Srl, l'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00).

(167) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL – (nota n. 7625/134 pf18-19 GP/AS/ac del 28.1.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

vista la motivata l'istanza di differimento dell'odierna udienza, formulata a verbale dalla difesa di entrambe le parti deferite, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS; ritenuto che la Procura Federale al riguardo si è rimessa alle decisioni del Tribunale; rinvia la trattazione del deferimento all'udienza del 2.5.2019 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a far data dal 7.3.2019; senza ulteriori avvisi e fatti salvi i diritti di prima udienza.

* * * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione di Nicola Terra, si è riunito il giorno 7.3.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(136) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6342/353 pf18-19 GP/AS/sds del 20.12.2018).

II deferimento

La Procura Federale, con atto del 20 dicembre 2018, ha deferito a questo Tribunale il sig. Giulio Perrucci, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Città di Campobasso, per la dedotta violazione del combinato disposto dell'art. 10 comma 3 bis CGS - FIGC e dei punti A5) e A8) del CU n. 159 del 4.6.2018 della LND - Dipartimento Interregionale, a motivo del mancato deposito presso i competenti uffici della LND nei termini previsti dalla normativa sulla iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2018/2019 dell'originale della fideiussione bancaria e delle dichiarazioni liberatorie necessarie ai fini della predetta iscrizione.

È stata altresì deferita la SSD ARL Città di Campobasso ai sensi dell'art. 4 comma 1 per il comportamento posto in essere dal suo Presidente.

II dibattimento

Alla riunione fissata per il dibattimento sono comparsi per la Procura Federale l'Avv. Anna Maria De Santis, per il Perrucci e per la società l'Avv. Michele Cozzone, munito di delega.

L'Avv. Cozzone ha eccepito l'improcedibilità del deferimento per difetto di notifica al Perrucci degli atti del procedimento; siffatta notifica - a giudizio del difensore - era stata erroneamente eseguita presso la sede della società allorquando il deferito non ne era più il legale rappresentante e che, pertanto, non essendone neppure socio, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 38 comma 8 inciso c) presso la residenza o il domicilio dello stesso; ha precisato che alla data di apertura del procedimento disciplinare il Perrucci si era già dimesso dalla carica nel corso dell'assemblea del 27 luglio 2018 e che egli non solo non ricopriva cariche sociali, ma non era più un tesserato della società e che ciò si poteva evincere tanto dal verbale di assemblea del 27 luglio 2018, quanto dall'organigramma della società datato 24 agosto 2018.

Ha dedotto che l'adito Tribunale aveva deciso un caso analogo al presente in senso favorevole alle esplicitate ragioni degli attuali deferiti e che la decisione aveva trovato conferma in sede d'appello, per cui non vi erano ragioni per discostarsene.

Ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del deferimento.

La Procura Federale ha chiesto il rigetto delle avverse eccezioni; ha dedotto che il Perrucci alla data di instaurazione del procedimento era socio della società deferita e che ancora lo era; ha insistito per l'accoglimento del deferimento e che fossero inflitte le conseguenti seguenti sanzioni: al Perrucci l'inibizione di giorni 40 (quaranta), alla società l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il richiamo operato dalla difesa dei deferiti alle decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello, pubblicate rispettivamente sul CU n. 92/TFN – Sezione Disciplinare 9.6.2017 e sul CU n. 035/CFA – Sezione Prima 1.9.2017, è inconferente.

Siffatte decisioni avevano investito la posizione di persona che ricopriva la carica di socio e di patron di una società professionistica, il cui deferimento era stato respinto sul presupposto che la notifica dell'atto di deferimento non poteva essere effettuata presso la sede della società, bensì presso la residenza (o il domicilio) della persona stessa ai sensi dell'art. 38 comma 8 inciso C) CGS – FIGC.

Si trattava di persona che aveva in sé la qualifica di semplice socio, peraltro di minoranza, della società e che, all'epoca, non figurava tra i dirigenti della stessa, né vi ricopriva cariche sociali

Al riguardo dell'art. 38 comma 8 inciso B) CGS - FIGC, nella decisione di questo Tribunale, richiamata dalla difesa dei deferiti (che ne ha esibito il testo, unitamente a quello adottato nella decisione CFA), si era motivato "che il tenore letterale di tale norma - la quale, nel riguardare la disciplina delle notifiche personali con finalità atta a garantire il corretto esercizio di difesa, non può essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica - induce a ritenere, sul piano semantico, non disgiunto dalla sua lettura in chiave sistematica, che tale forma di notifica sia possibile e valida esclusivamente nei casi in cui e in ragione della esistenza di un vincolo sportivo di appartenenza tra il soggetto e la società, idoneo a legare la società-soggetto giuridico al deferito-persona fisica cui far ricadere gli effetti della notifica effettuata presso la sede societaria. Se nei confronti dei dirigenti il rapporto di immedesimazione organica fra gli stessi e la società appare idoneo a far sussistere tale legame, nei confronti degli altri soggetti (inclusi i soci), tale ""vincolo di appartenenza"" non può che derivare dal tesseramento, il quale soltanto farebbe scattare, sul piano eziologico, il successivo obbligo per la società di comunicare l'avvenuta notifica al proprio tesserato o comunque far ritenere idonea la notifica per tal via eseguita".

Si era precisato in detta decisione che "tale legame di appartenenza non sembra(va) rinvenirsi nelle categorie residuali dei soggetti convenibili innanzi al Giudice Sportivo, come ad esempio il socio, soprattutto se la quota di partecipazione alla società (era) risibile" e si era concluso per il rigetto del deferimento perché "in assenza di elementi in ordine al ruolo di dirigente (...), la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 38 comma 8 inciso C) del CGS e non presso la sede della società (...)".

Nel caso in esame, risulta dagli atti del procedimento che il Perrucci, in occasione dell'assemblea del 27 luglio 2018 aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società; egli tuttavia aveva conservato non soltanto la qualità di socio - in virtù del possesso di parte delle quote del capitale sociale, che era rimasto nelle proprie mani in seguito alla parziale cessione della sua partecipazione al capitale sociale, avvenuta con atto notarile del 13 luglio 2016 -, ma aveva svolto anche il ruolo di effettivo dirigente; ciò lo si evince dalla firma del Perrucci posta in calce al verbale della suddetta assemblea generale ordinaria della società, che lo stesso aveva presieduto e dalla comunicazione che egli aveva dato al Dipartimento Interregionale LND il successivo 17 luglio 2018 in merito alla conferma delle cariche sociali per la stagione sportiva 2018/2019 in una

all'avvenuta variazione della suddivisione delle quote societarie, iniziative queste che il Perrucci non avrebbe potuto compiere se non avesse mantenuto su di sé la carica di dirigente, quanto meno di fatto, della società.

Pertanto, alla data di notifica del deferimento e, precedentemente, della CCI, il Perrucci era persona appartenente a tutti gli effetti alla società e la notifica degli atti ben poteva essere eseguita presso la sede sociale ai sensi dell'art. 38 comma 8 inciso b) CGS - FIGC.

Nel merito il deferimento è fondato.

La normativa alla quale il deferimento si riferisce attiene agli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019; siffatta normativa prevede che le società devono formalizzare entro il termine del 13.07.2018 ore 18.00, decorrente dal 9.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità *on-line*, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l'adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 luglio 2018.

Tuttavia il mancato rispetto del primo termine (13 luglio) comporta che la società è considerata comunque inadempiente e che l'inadempimento costituisce illecito disciplinare, tanto da essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la società deferita non aveva provveduto a trasmettere al competente Dipartimento né la fideiussione bancaria a prima richiesta di cui al punto A5 del CU n. 159 del 4 giugno 2018 LND, né la documentazione attestante il pagamento di quanto eventualmente dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla CAE, divenute definitive entro la data del 31 maggio 2018, di lodi emessi entro il medesimo termine dal CA presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado da questo Tribunale di cui al punto A/8 del detto CU n. 159/2018, sicché la società va sanzionata per tali inadempimenti con l'ammenda di € 2.000,00 (duemila).

Per quel che concerne la posizione del Perrucci, la sanzione va ricercata nell'ambito dell'art. 19 CGS e può essere applicata in conformità al chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento, più gg. 10 per ogni successivo inadempimento).

Il deferimento deve essere pertanto accolto.

II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, disattesa ogni contraria istanza, accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del sig. Perrucci Giulio; ammenda di € 2.000,00 (euro duemila) a carico della SSD ARL Città di Campobasso.

(147) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIPOLA RAFFAELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Calcio Pomigliano), SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO – (nota n. 6369/354 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

II deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Raffaele Pipola, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 13/07/2018 ore 18.00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente; 2) - la società ASD Calcio Pomigliano a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. dell'11.9.2018.

II dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale si è riportata integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Raffaele Pipola, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Calcio Pomigliano, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all'adempimento previsto dal punto A/5 del C.U. 159 del 4.6.2018 non avendo depositato l'originale della polizza fideiussoria nei termini ivi previsti.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

II dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- Raffaele Pipola, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Calcio Pomigliano, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(154) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BOSSI FRANCESCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Chaminade ASD), SOCIETÀ POL. CHAMINADE ASD – (nota n. 6975/333 pf18-19 GP/AS/aq del 14.1.2019).

II deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Francesco Bossi, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, il documento di proroga della fidejussione in originale (punto 5 del C.U. 1066 del

22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente; 2) - la società ASD Chaminade a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. del 12 giugno 2018.

II dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Anna Maria De Santis), la quale si è riportata integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione delle sequenti sanzioni:

- Bossi Francesco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Chaminade, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all'adempimento previsto dal punti A/5 del C.U. 22.6.2017 non avendo depositato l'originale della proroga della polizza fideiussoria secondo le previste modalità on line, non essendo all'uopo sufficiente il deposito, ancorché tempestivo, della copia non originale.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

II dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- Bossi Francesco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società ASD Chaminade, ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare

Avv. Mario Antonio Scino

ιι,,

Pubblicato in Roma il 14 marzo 2019.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Gabriele Gravina